

Consiglio Regionale del Lazio


IX Legislatura

ORDINE DEL GIORNO

N.1

OGGETTO: ART. 22 PL. N. 48 DEL 26.07.2010, MODIFICHE
ALLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 2001, N.
32 “INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA”.

PRESENTATO DAL CONSIGLIERE: RAUTI



*Ill.mo Presidente del Consiglio regionale del Lazio
on. Mario Abbruzzese*

SEDE

ORDINE DEL GIORNO

(ex artt. 69 del Regolamento del Consiglio regionale)

OGGETTO: Art. 22 PL. N. 48 del 26.07.2010, *Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32 "Interventi a sostegno della famiglia"*.

PREMESSO CHE

- l'attuale situazione di crisi economica internazionale e globale ha forti ricadute anche nella Regione Lazio e incide pesantemente sulle famiglie appartenenti alle fasce più deboli della popolazione;
- per realizzare politiche sociali dirette alla tutela e al sostegno delle famiglie più disagiate, la Regione è chiamata ad erogare prestazioni sociali agevolate tenendo conto della situazione economica dei componenti di ciascun nucleo familiare;
- per realizzare equamente ed efficacemente tali politiche è necessario valutare le condizioni di disagio economico, sociale e lavorativo delle famiglie, attraverso l'applicazione di un Quoziente sociale e familiare basato sulla ponderazione di diversi criteri che, oltre a dare un maggior peso alla presenza di figli e anziani all'interno della famiglia, tengano in particolare considerazione anche l'età dei suoi componenti (con particolare riguardo ai figli sotto i ventisei anni e agli anziani ultrasessantacinquenni), la presenza nella famiglia di soggetti portatori di handicap,

fisici o psichici, parzialmente o integralmente non autosufficienti, e la condizione lavorativa dei vari componenti;

CONSIDERATO CHE

- la legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32, Interventi a sostegno della famiglia, “attua, con il concorso degli enti locali, una politica organica volta a sostenere la famiglia nel libero svolgimento delle proprie funzioni sociali”;
- la medesima legge prevede, in particolare, che la Regione, nella definizione delle politiche regionali, comprese quelle tariffarie e dell’accesso ai servizi, valuta la differente situazione economico-sociale derivante alle famiglie dal numero dei componenti a carico dei produttori di reddito e modula le politiche fiscali di sua competenza anche tenendo conto di tale criterio;
- la stessa legge prevede altresì che, nella determinazione dei beneficiari degli interventi da essa previsti, l’ordine di priorità degli aventi titolo è stabilito sulla base del quoziente familiare, definito in base: al reddito complessivo del nucleo familiare al netto dell’IRPEF, al numero dei componenti della famiglia ivi compreso il figlio concepito, alla presenza nel nucleo familiare di soggetti portatori di handicap fisico e/o psichico, ovvero di anziani conviventi non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti, o di soggetti in situazione di particolare disagio psico-fisico;
- l’articolo 10 della legge in esame istituisce l’Osservatorio permanente sulle famiglie e affida allo stesso, tra l’altro, il compito di:
 - *valutare l’efficacia degli interventi in favore delle famiglie realizzati dalla Regione, dagli enti locali, da altri enti, pubblici e privati, da gruppi e associazioni;*
 - *presentare agli organi regionali proposte sulla politica a sostegno della famiglia;*

IL CONSIGLIO REGIONALE IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

attraverso l’Osservatorio permanente sulle famiglie di cui all’art. 10 della legge n. 32/2001 e in costante raccordo con la Commissione consiliare permanente (IX Commissione – lavoro, pari opportunità, politiche giovanili e politiche sociali):

1. a svolgere uno studio sull'impatto economico e sociale dell'applicazione del Quoziente sociale e familiare nella realizzazione di interventi in favore delle famiglie;
2. a definire l'ammontare degli stanziamenti regionali necessari per la concessione, sulla base del Quoziente sociale e familiare, di contributi diretti, in particolare, a:
 - favorire l'accesso ai servizi educativi e formativi della prima infanzia e dell'infanzia;
 - sostenere il diritto agli studi primari, secondari e universitari;
 - favorire la diffusione delle attività sportive e culturali da parte dei giovani;
 - favorire l'assistenza familiare;
 - concedere agevolazioni tariffarie sui servizi di trasporto pubblico;
3. a definire dettagliatamente i parametri del "Quoziente Sociale e Familiare Lazio" sulla base dei seguenti criteri:
 - a. reddito complessivo del nucleo familiare al netto dell'IRPEF;
 - b. numero dei componenti del nucleo familiare, ivi compresi figli concepiti, adottivi o in regime di affidamento nonché altri soggetti a carico;
 - c. numero dei componenti del nucleo familiare con età inferiore a ventisei anni;
 - d. presenza di soggetti ultrasessantacinquenni non autosufficienti ovvero parzialmente non autosufficienti;
 - e. presenza di soggetti portatori di handicap;
 - f. condizione lavorativa dei componenti del nucleo familiare;
4. a individuare i criteri e le modalità per l'applicazione del "Quoziente Sociale e Familiare Lazio" nella selezione dei beneficiari delle prestazioni sociali agevolate per le quali è attualmente richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

Isabella Rauti

